



Liceo Statale "Galileo Galilei"

Scientifico - Classico - Artistico - Linguistico - Scienze Umane - musicale
Via Aldo Moro, 4 - 81016 PIEDIMONTE MATESE (Caserta) Tel. 0823/1876574 - Fax 0823/784621 (c.m. CEPS040003)
e-mail: ceps040003@istruzione.it - ceps040003@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopiedimontematese.edu.it
AMBITO CE-9 - C.F. 82000960615 - C.M. CEPS040003



Ai soggetti interessati
Al sito web
del Liceo "G. Galilei"
Piedimonte M. (CE)
Sede

Oggetto: richiesta di DDI (didattica digitale integrata) per attività didattiche in presenza -
ULTERIORI CHIARIMENTI

Richiamo la precedente comunicazione prot n. 894/U del 11/02/2021 di questo ufficio, si invitano i genitori ad attenersi alle norme di legge relative alle richieste di didattica a distanza in situazione di svolgimento in presenza delle lezioni.

A seguito della pubblicazione in data 28/01/2021 delle Raccomandazioni del Presidente della Regione Campania, sono giunte a questa istituzione da parte di diversi genitori richieste di proseguimento della DDI per un'intera classe oppure per singoli soggetti in situazioni particolari, a cui con questa nota viene dato riscontro.

Nel richiamare che la scrivente è tenuta al rispetto delle norme giuridiche e non già alle raccomandazioni che restano tali e non obbligatorie, e pertanto ai DPCM, alle Ordinanze del Ministero dell'Istruzione e alle Ordinanze del Prefetto, fa presente che, suo malgrado, non può accogliere quanto richiesto da alcuni genitori.

Questa istituzione ha disposto orari di ingresso scaglionati e, per quanto concerne eventuali assembramenti al di fuori dell'Istituto, i genitori sono invitati a collaborare con l'istituzione scolastica, raccomandando ai figli di rispettare le distanze previste.

Per quanto concerne la distanza delle rime buccali nei locali della scuola, queste sono state osservate, in quanto tutte le classi sono dotate attualmente solo di banchi monoposto adeguatamente distanziati.

In relazione alla necessità di poter mangiare in classe, consiglio di venire a scuola dopo aver effettuato una giusta e abbondante colazione, in quanto non è possibile mangiare nelle classi, non solo per un fatto di igiene ma anche di prevenzione dei contagi. Difatti è possibile abbassare la mascherina solo per una merendina oppure bere, ovvero per un breve tempo.

Tutto ciò premesso e nella convinzione di aver soddisfatto le richieste inoltrate da alcuni genitori, di cui comprendo le preoccupazioni, passo a richiamare a chi spetta la DDI e pertanto le modalità previste per i soggetti con fragilità.

A tal scopo richiamo quanto contempla sull'argomento la norma a cui questa istituzione è tenuta al pieno rispetto.

La vigente normativa (D.L. n. 22/2020, come convertito in Legge n. 41/2020, e O.M. n. 134/2020) prevede che le scuole attivino forme di DDI (didattica digitale integrata) per i **soggetti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata i quali**, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza.

La condizione di immunodepressione deve essere valutata e certificata dal pediatra o dal medico di base, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale (DpT).

La famiglia del soggetto con patologie gravi o in condizione di immunodepressione rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

Tali soggetti, solo qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di

DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alle richieste di DDI per soggetti conviventi fragili, riporto la FAQ, con funzione unicamente di chiarimento delle regole già fornite, pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione, in data 18/11/2020:

“È possibile richiedere l'attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c'è una persona fragile diversa dall'alunno?”

La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell'intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.”

In sintesi, possono richiedere l'attivazione di percorsi di didattica digitale integrata soggetti (alunna e/o alunna) con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata.

Per quanto concerne la richiesta di DDI per soggetti con familiari fragili, occorre il coinvolgimento del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, per la gestione materiale dell'organizzazione.

In conclusione la condizione di fragilità, di un'alunna e/o di un alunno di questo liceo, deve essere valutata e certificata dal pediatra o dal medico di base, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale (DpT). Dalla documentazione medica si deve quindi evincere esplicitamente la motivazione dell'impossibilità di frequentare le lezioni in presenza.

La famiglia della studentessa e/o dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

A tal scopo si allega la modulistica da utilizzare da parte dei soggetti (studente e/o studentessa) che rientrano nella condizione di fragilità.

Richiamo l'attenzione sul fatto che la certificazione medica deve prevedere esplicitamente l'impossibilità della frequenza delle lezioni in presenza; vale ricordare che i certificati possono anche prevedere, in alternativa, l'adozione di diverse misure quali obbligo di mascherina FFP2, visiera, guanti, maggiore distanziamento.

Va precisato infine che l'attivazione dei percorsi di DDI per gli alunni che ne hanno diritto prevedono la fruizione delle attività di didattica a distanza (DAD) sincrona nei giorni nei quali ne fruisce l'intera classe del soggetto interessato e l'attivazione di percorsi asincroni, con invio materiale didattico e svolgimento autonomo di attività assegnate, nei giorni nei quali la classe è in presenza.

Detta modalità potrà essere integrata da eventuali altri interventi individualizzati in didattica sincrona, con docenti della scuola con ore a disposizione.

In buona sostanza, può usufruire della didattica a distanza (DAD), in deroga alla pianificazione delle attività didattiche previste, solo il soggetto compreso in una delle fattispecie di seguito

elencate, escluse le quali la normativa vigente non prevede altri casi per cui è attivabile alcuna modalità didattica alternativa a quella in presenza:

- soggetto fragile;
- soggetto con COVID;
- soggetto in quarantena fiduciaria.

È prevista la DAD dunque anche per uno studente e/o una studentessa positivo/a al COVID, che logicamente deve essere collocato/a in isolamento dall'autorità medico-sanitaria competente.

Anche un soggetto (studente e/o studentessa) che ha avuto un contatto stretto con persone positive, può fruire della DAD.

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 devono essere confermati e certificati dalle autorità sanitarie. La stessa certificazione medica indicherà la durata della quarantena.

Per fruire della DAD durante la quarantena disposta dalle autorità sanitarie è necessario inviare a scuola istanza corredata di certificazione medica.

Solo per una eventuale classe collocata in quarantena a seguito di formale provvedimento dell'autorità sanitaria, o posta in isolamento domiciliare fiduciario, la DAD è attivata d'ufficio dalla scuola.

Oltre che per le predette fattispecie, la normativa vigente non prevede alcuna ulteriore condizione per attivare modalità didattiche alternative a quella in presenza.

In conclusione, qualora i genitori/tutori/affidatari desiderino che lo studente e/o la studentessa possa fruire della DAD, invieranno a scuola istanza corredata di adeguata certificazione medica, compilando il modulo allegato.



Il dirigente scolastico

Prof.ssa Bernarda De Girolamo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n.39/1993)